



Comune di Aidone
 Regione Siciliana
 Libero Consorzio Comunale di Enna
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 37 DEL 31 MAR. 2026 immediatamente esecutiva: SI NO

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART.56 BIS DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N.689 E DELL'ART. 2, COMMA I DEL D.M. 27 LUGLIO 2023.

L'anno duemilaventiscsi, il giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 18:01 e seguenti nella sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presenti	Assenti	Firme
1	SINDACO	Raccuglia Annamaria	X		F.to Raccuglia Annamaria
2	VICE SINDACO	Mirabella Alessandra	X (in videoconferenza da remoto)		F.to Mirabella Alessandra
3	ASSESSORE	Cultreri Guglielmo		X	
4	ASSESSORE	Catalano Giuseppe	X		F.to Catalano Giuseppe
5	ASSESSORE	Gangi Silvia	X		F.to Gangi Silvia
		Totale	4	1	

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Annabel Sotera Partecipa, in sostituzione del Segretario Generale, il Vice - Segr.
- Assume la Presidenza il Sindaco Annamaria Raccuglia
- Assume la Presidenza il Vice- Sindaco Mirabella Alessandra atteso che il Sindaco per motivi istituzionali si allontana constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, munita del parere previsto dalla legge, ed esaminate le motivazioni poste a supporto della stessa:

VISTO l'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia:

VISTA la normativa in materia:

RITENUTO di dover provvedere in merito:

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge.

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata del parere su di essa espresso.
2. di dichiarare il presente atto I.E.
3. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione sul sito istituzionale.

L'Assessore Anziano
F.to Mirabella Alessandra

Il Presidente
F.to Raccuglia Annamaria

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Sotera Annabel

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune dal _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale, certifica che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune dal _____¹, senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 31 MAR. 2026:

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (Art. 12, c.2, L.R. 44/91).
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (Art. 12, c.1, L.R. 44/91).
- essendo trascorsi _____ gg. dall'inizio della pubblicazione senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Annabel Sotera

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, li _____

Il Funzionario Comunale

¹ 15 gg. per quelle ordinarie; 60 gg. per lo schema del programma triennale delle opere pubbliche.



Comune di Aidone
Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Enna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Proposta N° _____ del _____

Ufficio proponente: AREA SERVIZI AL CITTADINO

Responsabile Area: Dott. ssa Demetra Di Dio Ciantia

OGGETTO:

Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 56-bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023.

Data: 30/03/2026

La Responsabile dell'Area
Dott. ssa Demetra Di Dio Ciantia



Approvata nella seduta del : 31/03/2026

Immediatamente esecutiva :

SI NO

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

PREMESSO CHE:

- nei casi previsti dall'art. 53 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell'imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56-bis;
- ai sensi dell'art. 56-bis della medesima legge, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;
- il D.M. 27 luglio 2023 disciplina le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1 del citato decreto, tale attività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega, con il Presidente del Tribunale territorialmente competente;

CONSIDERATO CHE:

- il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle suddette convenzioni;
- il Comune di Aidone rientra tra gli enti pubblici presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- l'attivazione della convenzione consente di perseguire finalità sociali, rieducative e di reinserimento dei soggetti condannati, nonché di utilità per la collettività;

RITENUTO:

- opportuno approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- demandare al Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, la sottoscrizione della convenzione con il Presidente del Tribunale competente;

VISTI:

- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il D.M. 27 luglio 2023;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITI:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;


DELIBERA

1. DI APPROVARE lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 56-bis della Legge n. 689/1981 e del D.M. 27 luglio 2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione con il Presidente del Tribunale competente, apportando eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore competente tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresa:
 - l'individuazione delle sedi e delle attività da destinare ai soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità;

- la designazione dei referenti dell'Ente;
 - la gestione operativa della convenzione;
4. **DI DARE ATTO** che dall'approvazione del presente atto non derivano oneri finanziari diretti a carico del bilancio comunale, fatta salva la copertura assicurativa prevista dalla normativa vigente;
5. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO

Schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (come da testo fornito).



Il Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino

Dott. ssa Demetra Di Dio Ciantia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica, e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione;
VERIFICATA la completezza dell'istruttoria;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. 48/91, come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime parere:

Favorevole

in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 30/03/2020

Il Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino



Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addì, _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. 48/91, come modificato dalla L.R. 30/2000, si esprime parere:

Favorevole

in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 30/03/2020

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria



ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.55, comma 5°, della L.R. 48/1991, si attesta la copertura finanziaria della spesa occorrente:

Somma da impegnare Euro _____ Competenza _____

Addì, _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria



TRIBUNALE DI _____

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 56 – bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023

Premesso

- che nei casi previsti dall'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell'imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56-bis;
 - che ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;
 - che ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega,
 - con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
 - che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
 - tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
 - tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. _____, Presidente del Tribunale di _____, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente _____ nella persona del legale rappresentante _____, nato il _____, a _____
- si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

- L'Ente consente che n.____ soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56 – bis L. 24 novembre 1981, n. 689.
- Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente _____, dislocate sul territorio come da elenco allegato.
- L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie sedi per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

- I soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art.1, comma 2, del DM 27 luglio 2023.
- Manutenzione e cura del verde pubblico;
- Pulizia degli spazi esterni e comunali;

– L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

– L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena – programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

– L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

– Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

– Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Art. 4

– L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

– Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

– Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.

Art. 5

– L'ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.

– I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all'organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.

– Segneranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.

– L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi all'autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati di norma durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.

– L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art.6

– I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti
– all'assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.

Art. 7

– In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
– L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, In caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

– Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l'organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l'esecuzione.

Art. 9

– La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
– Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
– Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e Inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.

_____, li

Il Rappresentante dell'Ente

Il Presidente del Tribunale